

SOCIETA' DELLA SALUTE

(Deliberazione n.1 del 19/01/05 della Giunta della Società della Salute)

REGOLAMENTO DEI MINIALLOGGI ANNESSI ALL'ALBERGO POPOLARE FIORETTA MAZZEI

Vista la deliberazione n° 6/19 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/01/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione dei mini-alloggi annessi all'Albergo Popolare "Fioretta Mazzei" di proprietà del Comune di Firenze.

Vista la deliberazione C.C. n° 677/95 del 15/09/2003, esecutiva ai sensi di legge e la successiva Determinazione Dirigenziale n.10982 del 27/11/2003, con la quali il Comune di Firenze ha affidato, a decorrere dal 1° Gennaio 2004, alla I.P.A.B. Educatorio della SS. Concezione detto di Fuligno, quale Polo della Marginalità Abitativa individuato con precedenti atti, la gestione dell'Albergo Popolare Fioretta Mazzei e dei Mini Alloggi ivi annessi.

In virtù degli atti sopra menzionati, l'Amministrazione Comunale formula un nuovo "Regolamento dei mini-alloggi annessi all'Albergo Popolare "Fioretta Mazzei", così come indicato ai successivi articoli dal n° 1 al n° 15:

Art.1

CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA

L'Edificio residenziale di via della Chiesa 68, di proprietà del Comune di Firenze, è composto attualmente da n. 18 minialloggi ed è parte integrante del complesso "Albergo Popolare".

L'Edificio offre ospitalità nel seguente modo ad utenti residenti nel Comune di Firenze:

- a- *alloggi per portatori di handicap* (attualmente in numero di 8), ciascuno di essi destinato ad un soggetto portatore di handicap fisico e/o psicofisico, con o senza accompagnatore;
- b- *alloggi per utenti marginali* (attualmente in numero di 10) ciascuno di essi destinato ad un nucleo composto da due persone appartenenti all'area della marginalità sociale.

Gli alloggi sono concessi in uso temporaneo.

E' vietata la sub concessione, totale e/o parziale del minialloggio.

Il concessionario ha l'obbligo di occupare stabilmente il minialloggio.

Art. 2

MODALITA' DI CONCESSIONE

La concessione di ciascuno dei minialloggi destinati a soggetti appartenenti all'area della marginalità (di cui al punto b- dell'art. 1), viene effettuata ad un nucleo di due persone, ed è tale nucleo il titolare della concessione stessa.

L'assegnazione della concessione degli attuali 18 minialloggi è valutata dalla Commissione Sociale istituita con Deliberazione del C.C. n° 1026/135 dell'11.09.2000, integrata dal Dirigente del Servizio Marginalità e inclusione sociale e dal Coordinatore del Polo per la Marginalità:

Per la valutazione della concessione dei minialloggi per portatori di handicap fisico e/o psicofisico (di cui al punto a- dell'art.1, la Commissione Sociale è ulteriormente integrata da un rappresentante della Consulta Comunale Invalidi e Handicappati.

La concessione è disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Marginalità e inclusione sociale, previo accertamento del perdurare dei requisiti valutati.

Art. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione viene disposta *provvisoriamente* per un periodo di sei mesi, al termine del quale la Commissione Sociale, integrata come sopra individuato, valuterà circa la definitiva "*concessione temporanea*" dell'alloggio alla persona/nucleo interessato, sulla base di idonee relazioni del servizio sociale che la ha richiesta e del Coordinatore del Polo della Marginalità abitativa.

La concessione ha durata complessiva (inclusiva cioè del periodo di concessione temporanea) di tre anni, ed è rinnovabile.

Al termine di ogni anno di concessione, il SIAST competente relazionerà idoneamente la Commissione Sociale circa la necessità di prosecuzione della concessione: nel caso che tale valutazione sia positiva, la concessione proseguirà senza necessità di ulteriori atti da parte dell'A.C., mentre nel caso che sia negativa, la Commissione Sociale valuterà circa la necessità di una revoca della concessione stessa.

Art. 4

CONDIZIONI DI CONCESSIONE

Ciascun minialloggio consiste in un appartamento indipendente, composto da tre locali (cucina, camera e bagno), ogni arredo è a completo carico del concessionario.

I costi dell'eventuale installazione di TV e telefono, ed i relativi canoni, sono a carico del concessionario.

Il canone mensile di concessione di ciascun alloggio viene stabilito dall'Amministrazione Comunale con proprio specifico atto.

E' prevista l'esenzione del canone per casi eccezionali e debitamente motivati sulla base di una dettagliata relazione elaborata a cura del Sias di riferimento per il concessionario del minialloggio.

Il mancato pagamento del canone deve essere tempestivamente comunicato al Sias competente per intraprendere le opportune azioni di sostegno e di verifica.

Eventuali prestazioni socio-assistenziali e/o sanitarie rimangono di competenza del Sias e degli altri servizi specialistici che mantengono la presa in carico integrata del concessionario del minialloggio, per tutto il periodo di durata della concessione.

Art. 5

ASSENZE

Assenze prolungate, rilevate dal Direttore dell'Albergo Popolare e segnalate al Coordinatore del Polo per la Marginalità abitativa, comportano la revoca della concessione (disposta con le modalità di cui all'art 12).

Non sono comunque motivi di revoca della concessione le seguenti assenze:

a- per ricovero in presidi ospedalieri o per trattamenti terapeutici;

b- per vacanze per un periodo massimo di un mese;

c- per brevi assenze comunicate preventivamente all'Ufficio di Direzione dell'Albergo Popolare.

Art. 6

ACCESSO

L'accesso dei concessionari e dei loro visitatori ai minialloggi è regolato da specifiche disposizioni interne dell'Albergo Popolare, formulate fra l'altro con la finalità di garantire la sicurezza dell'intero complesso di via della Chiesa e disposte dal Direttore dell'Albergo Popolare.

Art. 7

ACCOMPAGNATORI PER PORTATORI DI HANDICAP

Il concessionario portatore di handicap, nei casi di non autosufficienza che richiedano un supporto per l'espletamento delle proprie necessità quotidiane, comunica al Direttore dell'Albergo Popolare la necessità di ospitare un accompagnatore presso il minialloggio, (così come previsto all'art. 1). Il concessionario sceglie personalmente tale accompagnatore, che deve comunque presentare caratteristiche di buona condotta e rispettare il presente regolamento, oltre a fornire i propri elementi di identificazione al Direttore dell'Albergo Popolare ed essere fornito di idoneo titolo di soggiorno nel caso si tratti di cittadino non comunitario.

L'accompagnatore deve svolgere funzioni di assistenza alla persona che giustifichino la sua presenza continuativa nella struttura e ne tuteli l'incolumità nei casi di emergenza.

Art. 8

NORME COMPORTAMENTALI

I concessionari sono tenuti a mantenere l'alloggio nelle condizioni igienico-sanitarie in cui è stato consegnato.

E' fatto esplicito divieto di :

- a- introdurre materiale infiammabile e usare fornelli a combustibile;
- b- gettare oggetti dalle finestre;
- c- introdurre animali senza il consenso scritto della Direzione dell'Albergo Popolare;
- d- trascurare la pulizia dell'apposito segnalatore antincendio;
- e- lasciare oggetti fuori dall'alloggio;
- f- produrre rumori molesti;
- g- apportare modifiche strutturali e murarie all'alloggio;
- h- tenere l'alloggio in condizioni igieniche non adeguate alla normativa vigente in materia.

Eventuali spese derivanti dalla violazione di quanto sopra indicato o da manomissioni, saranno addebitate ai concessionari, come quelle derivanti dai danni dovuti al cattivo uso di quanto in dotazione, sia all'alloggio, sia alla struttura in genere.

Il Coordinatore del Polo della Marginalità abitativa, su segnalazione del Direttore dell'Albergo Popolare (che ha facoltà di effettuare gli opportuni controlli), interviene qualora il comportamento del concessionario o dell'accompagnatore risulti scorretto o pericoloso, assumendo le eventuali iniziative urgenti e improcrastinabili e relazionando sulle circostanze alla Commissione Sociale per l'adozione di eventuali provvedimenti di revoca della concessione.

Art. 9

MANUTENZIONI

La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti in dotazione dei minialloggi, compete all'Amministrazione Comunale.

La manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, e degli arredi, spetta ai concessionari; in caso di comportamenti negligenti da parte dei concessionari che determinino il reiterato danneggiamento delle immobile dato in concessione, verranno informati i Servizi titolari del caso, affinché possano esprimersi in merito ad una eventuale richiesta di revoca della concessione.

I concessionari arredano autonomamente l'alloggio: con la sottoscrizione dell'atto di concessione si impegnano anche a ritirare il proprio arredamento in caso di decadenza e/o revoca della concessione, entro 30 gg. dalla stessa, ed autorizzano il Polo della Marginalità abitativa ad asportare ed alienare e/o distruggere tale arredamento una volta scaduto senza esito tale termine.

Tali operazioni su formale richiesta del Coordinatore sono eseguite dall'ufficio di Direzione dell'Albergo Popolare.

Art. 10

CAUZIONE

Per ciascun minialloggio i concessionari dovranno versare, con le modalità che verranno indicate dal Direttore dell'Albergo Popolare, un deposito cauzionale stabilito con proprio atto dall'A.C. che

sarà eventualmente utilizzato a copertura delle spese sostenute per danni e/o lavori che si rendessero necessari in conseguenza dell'incuria degli ospiti nella gestione dell'alloggio e degli spazi comuni, oltre che per quanto derivante dalla violazione delle norme comportamentali previste dall'art. 8.

L'ufficio di Direzione dell'Albergo Popolare provvede alla verifica della consistenza del deposito cauzionale e comunica agli interessati l'eventuale necessità di reintegro.

Il mancato versamento della cauzione e/o reintegro richiesti sono motivi di revoca della concessione stessa.

Il deposito cauzionale viene restituito al concessionario al momento del definitivo rilascio del mini-alloggio.

Art. 11

POLO PER LA MARGINALITA' ABITATIVA

L'ufficio di Coordinamento del Polo per la Marginalità, avvalendosi dell'Ufficio di Direzione dell'Albergo Popolare, garantirà lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni:

- Attività di portineria attraverso personale presente sulle 24 ore (consegna posta, collegamento citofonico, accesso alla struttura), controllo degli accessi alla struttura, interventi per necessità improvvise ed urgenti, controllo degli spazi interni;
- Funzioni di Direzione e relative competenze amministrative, per contabilità presenze e segreteria amministrativa, contabilità dei pagamenti dovuti al Comune di Firenze da parte degli ospiti, predisposizione e consegna dei bollettini postali agli ospiti;
- Pulizia e manutenzione ordinaria esclusivamente degli spazi comuni (corridoio, scale ecc.).

Art. 12

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Sono motivo di revoca della concessione le seguenti circostanze:

- a- allontanamento ingiustificato dall'alloggio (art. 5);
- b- gravi violazioni delle norme comportamentali (art. 8);
- c- venire meno delle motivazioni e/o dei requisiti previsti per la concessione dell'alloggio (artt. 2 e 3);
- d- morosità (almeno quattro mensilità consecutive);
- e- mancato versamento del deposito cauzionale e/o reintegro dello stesso (art. 10);
- f- mancato adempimento alla manutenzione ordinaria dell'alloggio (art. 9);

Le segnalazioni in merito alle elencate circostanze vengono trasmesse dal Coordinatore del Polo della Marginalità abitativa alla Commissione Sociale, integrata come indicato per la valutazione delle ammissioni (art. 2), che valuta circa l'eventuale revoca delle concessioni. La revoca viene disposta con Determinazione del Dirigente del Servizio Marginalità e Immigrazione.

La morte del concessionario o la revoca della concessione nel caso di alloggio assegnato ad un disabile, comporta la necessaria fuoriuscita dell'accompagnatore.

La morte o la revoca di uno dei due concessionari di minialloggio, non fa decadere la concessione del secondo; il quale ha però 30 (trenta) giorni di tempo per accettare la convivenza con un nuovo concessionario pena la revoca della concessione dell'alloggio.

In caso di decadenza e di revoca (e, nelle circostanze previste, successivamente al termine di 30 giorni di cui al punto precedente), il concessionario e l'accompagnatore devono lasciare completamente libero il minialloggio entro 15 (quindici) giorni dalla data di esecutività dell'atto che la dispone.

Alla scadenza dei suddetti termini per il rilascio del minialloggio, la decadenza o la revoca della concessione sono disposte dal Comune di Firenze tramite ordinanza del Sindaco. L'atto del Sindaco che dispone il rilascio costituirà ai sensi del vigente art. 34 della L.R.T. 20/12/1996 n° 96 e ss.mm., titolo esecutivo non soggetto a graduazioni e proroghe.

Art. 13

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni in materia emesse dallo

Stato e dalla Regione Toscana.

Art. 14

DIFFUSIONE

Il presente Regolamento revoca e sostituisce integralmente il precedente approvato con la sopracitata deliberazione del C.C. n° 6/19 del 31/10/2000.

Copia del presente regolamento è distribuita, ad ogni concessionario al momento della concessione, unitamente alla copia dell'atto di concessione, quale parte integrante e sostanziale dell'atto stesso.

Art. 15

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Nei confronti dei concessionari dei minialloggi, presenti in struttura alla data di esecutività del presente regolamento, viene disposto un nuovo atto di concessione, redatto ai sensi del presente regolamento.